



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

36/2016
Marzo/10/2016 (*)
Napoli 17 Marzo 2016

Il Legislatore, con l'articolo 7 del decreto legislativo 159/2015, ha inteso agevolare la possibilità di ricorrere alla rateizzazione delle imposte di successione.

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 159/2015 art. 7, che sostituisce integralmente l'art. 38 del D.Lgs. n. 346 del 1990, il Legislatore ha inteso unificare le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell'imposta di successione alle modifiche normative configurate col medesimo provvedimento relative al controllo automatizzato, a quello formale ed all'accertamento con adesione, con particolare riferimento a quanto previsto per gli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito delle attività di controllo espletate dall'Agenzia delle Entrate.

La vecchia normativa

La vecchia normativa prevedeva, per poter accedere alla dilazione, un versamento non inferiore al 20% dell'imposta liquidata dall'ufficio, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora entro 60 giorni da quello di notifica dell'avviso di liquidazione; per il restante importo, era possibile richiedere la dilazione del pagamento per un periodo massimo di cinque anni.

La rateazione richiedeva necessariamente idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione

rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata.

Il contribuente poteva, in ogni caso, per avere diritto di ottenere la dilazione, richiedere di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno 1/3 all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti.

La nuova normativa

Le nuove disposizioni introdotte dalle disposizioni *de qua* sono:

- per poter chiedere la rateazione l'importo da pagare deve essere superiore a 1.000,00 euro;
- deve essere versato almeno il 20% dell'imposta liquidata entro 60 giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione;
- il debito residuo può essere dilazionato in 8 rate trimestrali per importi inferiori a 20.000,00 euro, ovvero in 12 rate trimestrali per importi superiori;
- trovano applicazione gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell'imposta liquidata;
- le rate trimestrali scadono sempre l'ultimo giorno di ciascun trimestre;
- il mancato pagamento del 20% dell'imposta liquidata entro 60 giorni o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con sanzioni e interessi, dedotto quanto già versato.

A tal uopo, è bene ricordare che il *lieve inadempimento*, ossia il caso di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000,00 euro, nonché in caso di tardivo versamento della somma pari al 20% non superiore a 7 giorni, evita la decadenza dalla rateazione. Gli effetti del lieve inadempimento si producono anche con riferimento al versamento in un'unica soluzione.

In caso di *lieve inadempimento*, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973, in tema di iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata e

della relativa sanzione, nonché per quanto concerne la possibilità, per il contribuente, di usufruire del ravvedimento operoso.

Conclusioni

Il Legislatore, con il D.Lgs. n. 159/2015, ha inteso uniformare le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell'imposta di successione a quelle già esistenti relative alle altre imposte.

Infatti, sono stati eliminati sia il vincolo di accesso alla rateazione subordinato alla prestazione di garanzia, sia la previsione che consente all'Ufficio di concedere un'altra dilazione anche se il contribuente è già decaduto dal beneficio della dilazione.

Viene inoltre prevista la possibilità di accedere al ravvedimento operoso, al fine di evitare l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, entro il termine di pagamento della rata successiva oppure, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT